

D.g.r. 2 agosto 2021 - n. XI/5131
Contributi per la realizzazione di progetti per la sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti e servizi innovativi impresa 4.0 - Criteri per l'attuazione dell'iniziativa «Bando SI4.0 2021»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26/2015 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 6 che attribuisce alla Giunta la promozione dell'innovazione incrementale attraverso lo sviluppo o l'adattamento di un prodotto o di un sistema esistente, adottando specifiche misure, per sostenere la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese e favorendone l'applicazione, la contaminazione e la diffusione;

Vista la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, interventi per:

- l'aggiornamento tecnologico delle MPMI e dell'ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all'economia circolare e alla sostenibilità;
- l'integrazione tra produzione, servizi e tecnologia in ottica Industria 4.0 (anche tramite Digital Innovation Hub, Competence Center, cluster tecnologici lombardi, etc.), garantendo in questo contesto le condizioni abilitanti a tale sviluppo, in ottica regionale, sovra regionale e internazionale;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/767 del 12 novembre 2018, «Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza», Accordo sottoscritto in data 17 dicembre 2018;
- la d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019 «Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con d.g.r. n. 6790/2017»;
- la d.g.r. n. XI/4067 del 21 dicembre 2020 che ha approvato il programma d'azione 2021 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;

Dato atto che l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale di cui alla richiamata d.g.r. 12 novembre 2018, n. XI/767 all'art. 9 prevede che:

- Unioncamere Lombardia è di norma individuata come soggetto attuatore delle azioni in attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 27-ter della l.r. 34/1978;
- Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo mettono a disposizione del Soggetto Attuatore le risorse di propria competenza all'avvio del progetto o, per i bandi, al momento della individuazione dei beneficiari;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Visti:

- il d.l. 22 aprile 2021, n. 52 «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96 che, all'articolo 11, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;
- il d.l. 23 luglio 2021, n. 105 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175 che, all'articolo 1, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/1468 del 1° aprile 2019 avente ad oggetto «Contributi per lo sviluppo di soluzioni, prodotti e servizi innovativi in ottica 4.0 - criteri per l'attuazione dell'iniziativa «Bando per lo sviluppo di soluzioni innovative I4.0 2019»» e s.m.i., con la quale nell'ambito del suddetto Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale è stata attivata una iniziativa finalizzata a sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra queste e soggetti altamente qualificati nel campo dell'utilizzo delle tecnologie di impresa 4.0, in una logica di condivisione delle tecnologie e attraverso la realizzazione di progetti in grado di mettere in luce i vantaggi ottenibili con il nuovo paradigma tecnologico e produttivo;
- la d.g.r. n. 2895 del 2 marzo 2020 «Contributi per lo sviluppo di soluzioni, prodotti e servizi innovativi in ottica 4.0 - criteri per l'attuazione dell'iniziativa «Bando per lo sviluppo di soluzioni innovative I4.0 2020»» con la quale nell'ambito del suddetto Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale è stata attivata la seconda edizione della suddetta iniziativa;

Dato atto che nel Programma d'Azione 2021 di cui alla richiamata d.g.r. n. XI/4067 del 21 dicembre 2020 è prevista la realizzazione, nell'ambito dell'Asse I di una nuova edizione del bando «Sviluppo di soluzioni innovative Impresa 4.0» con l'obiettivo di finanziare la sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi Impresa 4.0 prontamente cantierabili e che dimostrino il potenziale interesse di mercato;

Considerato il ruolo delle tecnologie 4.0 per il rilancio delle imprese lombarde duramente colpite dalla crisi da COVID 19 e l'opportunità di sviluppare soluzioni digitali per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro anche in riferimento a questa fase emergenziale che richiede investimenti innovativi come risposta alla crisi pandemica e per rendere il tessuto economico più resiliente;

Preso atto dell'approvazione in data 19 luglio 2021 dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione da parte della Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo e della successiva comunicazione da cui risultano i seguenti stanziamenti confermati delle Camere di Commercio della Lombardia per l'iniziativa:

Camera di commercio	Stanziamento camerale
Bergamo	300.000,00
Brescia	100.000,00
Como - Lecco	116.000,00
Cremona	60.000,00
Mantova	75.000,00
Milano Monza Brianza Lodi	500.000,00
Pavia	0
Sondrio	20.000,00
Varese	100.000,00
TOTALE	1.271.000,00

Stabilito:

- di riconoscere Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, della misura per le nuove imprese di cui all'allegato A parte inte-

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 05 agosto 2021

grante e sostanziale del presente provvedimento;

- di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;
- di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A una dotazione finanziaria pari a complessivi euro 1.771.000,00, di cui euro 1.271.000,00 a valere sui bilanci delle Camere di Commercio aderenti all'iniziativa ed euro 500.000,00 a carico di Regione Lombardia a valere sul capitolo 14.01.203.10403 del bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
- di utilizzare le risorse regionali esclusivamente a copertura delle spese di investimento;
- che le risorse regionali saranno utilizzate per euro 20.000,00 per assicurare una dotazione finanziaria anche alle imprese ricadenti nel territorio della provincia di Pavia, che al momento non presenta dotazioni camerali dedicate, per i restanti 480.000,00 saranno assegnate, in aggiunta agli stanziamenti camerali, in proporzione alla partecipazione delle stesse Camere;
- che in esito all'attività istruttoria le risorse regionali potranno comunque essere allocate sulla base delle effettive necessità su tutto il territorio regionale;
- che il procedimento di approvazione delle domande di contributo e la relativa erogazione si concluderà entro 60 a decorrere dalla scadenza per la presentazione delle domande (salvo le sospensioni dei termini procedurali previste dalle norme sul procedimento amministrativo);
- di trasferire a Unioncamere Lombardia le risorse regionali in due o più tranches, ossia il 30% a febbraio 2022, un ulteriore 20% sulla base di aggiuntive necessità di cassa e il saldo decorso il termine per la presentazione delle rendicontazioni da parte dei beneficiari, al fine di quantificare il necessario trasferimento di risorse;
- di prevedere, ai sensi dell'art. 10 delle linee guida di cui alla citata d.g.r. XI/1662 del 27 maggio 2019 che Unioncamere Lombardia una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione, con l'elenco delle eventuali somme erogate, una seconda relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando, entro 10 giorni dal termine per la presentazione delle rendicontazioni da parte dei beneficiari, anche al fine di quantificare il necessario trasferimento di risorse regionali, una relazione finale, entro il 30 ottobre 2022, sullo stato conclusivo delle attività, contenente le somme effettivamente erogate in esito alla verifica delle rendicontazioni presentate dai beneficiari;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;

- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Viste:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;
- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del

Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 *final*, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 *final* del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 ha autorizzato la richiesta di proroga al 30 giugno 2021 dell'aiuto di Stato SA.57021;

Vista la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo» fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Dato atto che con la Decisione C(2021) 2570 *final* del 9 aprile 2021 la Commissione, con l'aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

Stabilito, pertanto, che i contributi di cui al presente provvedimento sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Dato atto che nel rispetto del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» i contributi di cui al presente provvedimento:

- possono essere concessi ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essersi trovata in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Stabilito che:

- decoro il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», salvo proroga del Regime e dell'Aiuto, i contributi si inquadrano nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013

(prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, i contributi saranno concessi per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento, previa accettazione dell'impresa beneficiaria;

Dato atto che nei casi di applicazione del regolamento De Minimis dovranno essere rispettati i principi generali dei Reg. 1407/2013 e, pertanto:

- la concessione dei contributi non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- la concessione dei contributi non è rivolta a imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
- attesti di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Dato atto che la definizione di impresa in difficoltà secondo la normativa statale vigente è difforme rispetto alla definizione di impresa in difficoltà ex articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Ritenuto altresì opportuno consentire a Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto concedente e responsabile del procedimento, di inquadrare d'ufficio singoli aiuti nel Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) qualora, in esito alle attività istruttorie, ci siano imprese in difficoltà ex articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019 che non sono quindi ammissibili ai sensi del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 ma che, invece, non risultano in fallimento per la definizione di impresa in difficoltà secondo la normativa statale vigente;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, tramite i propri uffici o anche attraverso le Camere di Commercio, provvederà a:

- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche;
- effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del d.p.r. 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo d.p.r. 445/2000;
- utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss. per gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione dei contributi nel Quadro Temporaneo, che gli aiuti, al lordo di oneri e imposte, non superino la soglia massima di 1.800.000,00 € per impresa;
- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- garantire il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s. per gli eventuali aiuti concessi d'ufficio in regime de minimis effettuando la relativa attività di istruttoria e controllo ex

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 05 agosto 2021

Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 ovvero nel caso di concessioni successive al termine di validità del Quadro Temporaneo;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l'aiuto SA.62495 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 17496;

Acquisito il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, nella seduta del 27 luglio 2021;

Visto l'art. 78 del d.l. 18/2020 «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare il comma 3-quinquies che apporta una modifica all'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) introducendo, dopo le parole: «i provvedimenti», le seguenti: «ivi inclusi quelli di erogazione», riportando di fatto in vigore la soglia dei 150.000 euro al di sotto della quale non è richiesta la documentazione antimafia;

Dato atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore e responsabile del procedimento, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- effettuare l'attività istruttoria del quadro temporaneo di aiuti e garantire l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- effettuare, nel caso di concessioni successive al termine di validità del Quadro Temporaneo o per gli eventuali aiuti concessi d'ufficio in regime de minimis, l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

Ritenuto necessario approvare i criteri della misura per favorire la ripresa il rilancio dell'economia lombarda, duramente colpita dalla pandemia COVID 19, attraverso lo sviluppo delle tecnologie 4.0;

Visto l'Allegato A «CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LA SPERIMENTAZIONE, PROTOTIPAZIONE E MESSA SUL MERCATO DI SOLUZIONI, APPLICAZIONI, PRODOTTI E SERVIZI INNOVATIVI IMPRESA 4.0 - CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA «BANDO SI4.0 2021»», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che trattandosi di interventi per l'innovazione e la diffusione delle tecnologie non si applica l'art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 in quanto le caratteristiche degli interventi rientrano nei casi di esclusione previsti dalla norma e dalla circolare del 17 luglio 2003 «Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 72 della legge 289/2002 (Finanziaria statale 2003)»;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» si procederà all'adozione degli atti contabili;

Dato atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LA SPERIMENTAZIONE, PROTOTIPAZIONE E MESSA SUL MERCATO DI SOLUZIONI, APPLICAZIONI, PRODOTTI E SERVIZI INNOVATIVI IMPRESA 4.0 - CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA «BANDO SI4.0 2021»», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A una dotazione finanziaria pari a complessivi euro 1.771.000,00, di cui euro 500.000,00 a carico di Regione Lombardia a valere sul capitolo 14.01.203.10403 del bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa ed euro 1.271.000,00 a valere sui bilanci delle Camere di Commercio aderenti all'iniziativa e ripartiti come segue:

Camera di commercio	Stanziamento camerale
Bergamo	300.000,00
Brescia	100.000,00
Como - Lecco	116.000,00
Cremona	60.000,00
Mantova	75.000,00
Milano Monza Brianza Lodi	500.000,00
Pavia	0
Sondrio	20.000,00
Varese	100.000,00
TOTALE	1.271.000,00

3. di prevedere che le risorse regionali saranno utilizzate per euro 20.000,00 per assicurare una dotazione finanziaria anche alle imprese ricadenti nel territorio della provincia di Pavia, che al momento non presenta dotazioni camerali dedicate e per i restanti 480.000,00 saranno assegnate, in aggiunta agli stanziamenti camerali, in proporzione alla partecipazione delle stesse Camere di Commercio;

4. di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, della misura di incentivazione di cui all'allegato A, a cui è altresì demandata l'attività di istruttoria e controllo ex Quadro Temporaneo Aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 entro il termine di validità di tale regime e ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 decorso il termine di validità del Quadro Temporaneo o per gli eventuali aiuti concessi d'ufficio in regime de minimis, nonché l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

5. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con successiva propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;

6. di stabilire che:

- le risorse regionali saranno utilizzate per le imprese ricadenti sull'intero territorio regionale;
- il procedimento di approvazione delle domande di contributo e la relativa erogazione si concluderà entro 90 giorni a decorrere dalla scadenza per la presentazione delle domande comprensive della rendicontazione (salvo le sospensioni dei termini procedurali previste dalle norme sul procedimento amministrativo) e quindi dalla data di chiusura dello sportello;

7. di prevedere, ai sensi dell'art. 10 delle linee guida di cui alla citata d.g.r. XI/1662 del 27 maggio 2019 che Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 31 gennaio 2022, una seconda relazione intermedia entro il 31 marzo 2022 e una relazione finale, entro il 30 giugno 2022, sullo stato conclusivo delle attività;

8. di prevedere che i contributi di cui al presente provvedimento sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a),

d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

9. di consentire a Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto concedente e responsabile del procedimento, di inquadrare d'ufficio singoli aiuti nel Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) qualora, in esito alle attività istruttorie, ci siano imprese in difficoltà ex articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019 che non sono quindi ammissibili ai sensi del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 ma che, invece, non risultano in fallimento per la definizione di impresa in difficoltà secondo la normativa statale vigente;

10. di stabilire che decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», salvo proroga del Regime e dell'Aiuto, il contributo si inquadra nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

11. di demandare al Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» gli atti contabili;

12. di dare atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

13. di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it anche in attuazione del comma 1 dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO A

Titolo	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LA SPERIMENTAZIONE, PROTOTIPAZIONE E MESSA SUL MERCATO DI SOLUZIONI, APPLICAZIONI, PRODOTTI E SERVIZI INNOVATIVI IMPRESA 4.0 - CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA "BANDO SI4.0 2021"
Finalità	Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo, per favorire la ripresa il rilancio dell'economia lombarda, duramente colpita dalla pandemia Covid 19, attraverso lo sviluppo delle tecnologie I 4.0 promuovono una misura finalizzato a: – promuovere lo sviluppo di soluzioni, prodotti e/o servizi innovativi focalizzati sulle nuove competenze etecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0; – sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell'utilizzo delle tecnologie I4.0, in una logica di condivisione delle tecnologie e attraverso larealizzazione di progetti in grado di mettere in luce i vantaggi ottenibili attraverso il nuovo paradigma tecnologico e produttivo; – stimolare, quale scopo a lungo termine, la domanda di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti dall'applicazione di tecnologie I4.0 in particolar modo a favore delle filiere produttive; – incentivare modelli di sviluppo produttivo <i>green driven</i> orientati alla qualità e alla sostenibilità tramite prodotti/servizi con minori impatti ambientali e sociali; – favorire lo sviluppo di soluzioni digitali in risposta alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
R.A. PRS XI Lgs.	Econ.14.1.44 Sviluppo dell'imprenditorialità e sostegno allo start up d'impresa
Soggetti beneficiari	MPMI (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) di tutti i settori economici (escluse le imprese agricole) aventi sede operativa e/o legale in Lombardia e che abbiano al loro interno competenze nello sviluppo di tecnologie digitali. I beneficiari inoltre devono:

	– essere in regola con l'iscrizione al Registro delle imprese e essere attive; – essere in regola con il pagamento del diritto camerale o regolarizzarlo; – avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); – non essere in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi della definizione di cui all'art. 2 punto18 del Regolamento (UE) n. 651/2014; – non essere in procedura concorsuale per insolvenza; – avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) ai fini dell'erogazione del contributo come requisito di pagabilità.																						
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a €1.771.000,00 di cui: - € 500.000,00 di risorse di Regione Lombardia; - € 1.271.000,00 di risorse delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Lombardia (di seguito "Camere di Commercio") su base territoriale come indicato nella tabella seguente: <table><tr><th>Camera di commercio</th><th>Stanziamento camerale</th></tr><tr><td>Bergamo</td><td>300.000,00</td></tr><tr><td>Brescia</td><td>100.000,00</td></tr><tr><td>Como – Lecco</td><td>116.000,00</td></tr><tr><td>Cremona</td><td>60.000,00</td></tr><tr><td>Mantova</td><td>75.000,00</td></tr><tr><td>Milano Monza Brianza Lodi</td><td>500.000,00</td></tr><tr><td>Pavia</td><td>0</td></tr><tr><td>Sondrio</td><td>20.000,00</td></tr><tr><td>Varese</td><td>100.000,00</td></tr><tr><td>TOTALE</td><td>1.271.000,00</td></tr></table> Le risorse di Regione Lombardia saranno utilizzate esclusivamente a copertura delle voci di spesa c), d) ed e) di cui al successivo punto Spese Ammissibili. Lo stanziamento delle Camere di Commercio è destinato alle imprese con sede oggetto dell'intervento nel territorio di	Camera di commercio	Stanziamento camerale	Bergamo	300.000,00	Brescia	100.000,00	Como – Lecco	116.000,00	Cremona	60.000,00	Mantova	75.000,00	Milano Monza Brianza Lodi	500.000,00	Pavia	0	Sondrio	20.000,00	Varese	100.000,00	TOTALE	1.271.000,00
Camera di commercio	Stanziamento camerale																						
Bergamo	300.000,00																						
Brescia	100.000,00																						
Como – Lecco	116.000,00																						
Cremona	60.000,00																						
Mantova	75.000,00																						
Milano Monza Brianza Lodi	500.000,00																						
Pavia	0																						
Sondrio	20.000,00																						
Varese	100.000,00																						
TOTALE	1.271.000,00																						

	riferimento della corrispondente Camera di Commercio e sarà allocato prioritariamente per le voci di spesa a), b) e f) di cui al successivo punto Spese Ammissibili. Le risorse regionali saranno utilizzate per euro 20.000,00 per assicurare una dotazione finanziaria anche alle imprese ricadenti nel territorio della provincia di Pavia, che al momento non presenta dotazioni camerali dedicate, per i restanti 480.000,00 saranno assegnate, in aggiunta agli stanziamenti camerali, in proporzione alla partecipazione delle stesse Camere come di seguito indicato: <table><tr><th>CCIAA</th><th>Risorse CCIAA</th><th>Risorse Regione</th><th>Totale</th></tr><tr><td>Bergamo</td><td>300.000,00</td><td>113.296,62</td><td>413.296,62</td></tr><tr><td>Brescia</td><td>100.000,00</td><td>37.765,54</td><td>137.765,54</td></tr><tr><td>Como – Lecco</td><td>116.000,00</td><td>43.808,03</td><td>159.808,03</td></tr><tr><td>Cremona</td><td>60.000,00</td><td>22.659,32</td><td>82.659,32</td></tr><tr><td>Mantova</td><td>75.000,00</td><td>28.324,15</td><td>103.324,15</td></tr><tr><td>Milano Monza Brianza Lodi</td><td>500.000,00</td><td>188.827,69</td><td>688.827,69</td></tr><tr><td>Pavia</td><td></td><td>20.000,00</td><td>20.000,00</td></tr><tr><td>Sondrio</td><td>20.000,00</td><td>7.553,11</td><td>27.553,11</td></tr><tr><td>Varese</td><td>100.000,00</td><td>37.765,54</td><td>137.765,54</td></tr><tr><td>TOTALE</td><td>1.271.000,00</td><td>500.000,00</td><td>1.771.000,00</td></tr></table> In esito all'attività istruttoria le risorse regionali potranno comunque essere allocate sulla base delle effettive necessità su tutto il territorio regionale.	CCIAA	Risorse CCIAA	Risorse Regione	Totale	Bergamo	300.000,00	113.296,62	413.296,62	Brescia	100.000,00	37.765,54	137.765,54	Como – Lecco	116.000,00	43.808,03	159.808,03	Cremona	60.000,00	22.659,32	82.659,32	Mantova	75.000,00	28.324,15	103.324,15	Milano Monza Brianza Lodi	500.000,00	188.827,69	688.827,69	Pavia		20.000,00	20.000,00	Sondrio	20.000,00	7.553,11	27.553,11	Varese	100.000,00	37.765,54	137.765,54	TOTALE	1.271.000,00	500.000,00	1.771.000,00
CCIAA	Risorse CCIAA	Risorse Regione	Totale																																										
Bergamo	300.000,00	113.296,62	413.296,62																																										
Brescia	100.000,00	37.765,54	137.765,54																																										
Como – Lecco	116.000,00	43.808,03	159.808,03																																										
Cremona	60.000,00	22.659,32	82.659,32																																										
Mantova	75.000,00	28.324,15	103.324,15																																										
Milano Monza Brianza Lodi	500.000,00	188.827,69	688.827,69																																										
Pavia		20.000,00	20.000,00																																										
Sondrio	20.000,00	7.553,11	27.553,11																																										
Varese	100.000,00	37.765,54	137.765,54																																										
TOTALE	1.271.000,00	500.000,00	1.771.000,00																																										
Fonte di finanziamento	Euro 500.000,00 a carico di Regione Lombardia a valere sul capitolo 14.01.203.10403 dell'esercizio finanziario 2022.																																												
Tipologia ed entità dell'agevolazione	L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle sole spese considerate ammissibili nel limite massimo di 50.000,00 euro.																																												

	L'investimento minimo è fissato in 40.000,00 euro e deve essere sostenuto con spese ammissibili a pena di decadenza.
Regime di aiuto	I contributi a fondo perduto sono concessi, entro il termine di validità del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte. Nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" il contributo a fondo perduto: - può essere concesso ed erogato ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34; - non può essere concesso alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019; - può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul

	cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi e nei limiti della spesa sostenuta; - è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto. Decorso il termine di validità del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", salvo proroga del Regime e dell'Aiuto, il contributo si inquadra nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo). Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento. Nei casi di applicazione del regolamento De Minimis dovranno essere rispettati i principi generali dei Reg. 1407/2013: - la concessione dell'Intervento agevolativo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2; - le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013; - attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente; - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.
--	--

	Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto concedente e responsabile del procedimento, potrà inquadrare d'ufficio singoli aiuti nel Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) qualora, in esito alle attività istruttorie, ci siano imprese in difficoltà ex articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019 che non sono quindi ammissibili ai sensi del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 che, invece, non risultano in fallimento per la definizione di impresa in difficoltà secondo la normativa statale vigente.
Interventi ammissibili	Sono ammissibili sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi Impresa 4.0 prontamente cantierabili e che dimostrino il potenziale interesse di mercato, con una particolare attenzione per i progetti che intendano fornire una risposta ai problemi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la proposta di servizi o lo sviluppo di dispositivi e/o prodotti. Le soluzioni proposte potranno essere rivolte direttamente al consumatore finale oppure rispondere ai bisogni di innovazione dei processi, prodotti e servizi sia di altre MPMI che di grandi imprese. I progetti dovranno riguardare almeno una delle tecnologie di innovazione digitale 4.0 riportati nel successivo elenco 1, con l'eventuale aggiunta di una o più tecnologie ricomprese nell'elenco 1 o 2: • Elenco 1: utilizzo delle seguenti tecnologie inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi: ➢ robotica avanzata e collaborativa; ➢ manifattura additiva e stampa 3D; ➢ prototipazione rapida; ➢ sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (RA); ➢ interfaccia uomo-macchina; ➢ simulazione e sistemi cyber-fisici; ➢ integrazione verticale e orizzontale; ➢ internet delle cose (IoT) e delle macchine; ➢ cloud, fog e quantum computing; ➢ cybersicurezza e business continuity; ➢ big data e analisi dei dati; ➢ ottimizzazione della supply chain e della value chain;

	➤ soluzioni per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività aziendali e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento (RFID, barcode, ecc); ➤ intelligenza artificiale; ➤ blockchain. • Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1: ➤ sistemi di e-commerce; ➤ sistemi di pagamento mobile e/o via internet e fintech; ➤ sistemi EDI, electronic data interchange; ➤ geolocalizzazione; ➤ tecnologie per l'in-store customer experience; ➤ system integration applicata all'automazione dei processi. Ciascuna impresa potrà presentare al massimo una domanda a valere sul presente bando.
Spese Ammissibili	Sono ammissibili esclusivamente spese relative ad una o più tecnologie tra quelle previste nel precedente punto "Interventi Ammissibili". In particolare, sono ammissibili, al netto di iva, le seguenti tipologie di spesa: a. consulenza erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati dei servizi che saranno specificati nel bando attuativo; b. formazione erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati che saranno specificati nel bando attuativo o tramite soggetto individuato dal fornitore qualificato (in tal caso tale soggetto deve essere specificato in domanda), riguardante una o più tecnologie tra quelle previste al punto "Interventi ammissibili"; c. investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto; d. servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati dei servizi che saranno specificati nel bando attuativo; e. spese per la tutela della proprietà industriale; f. spese del personale dell'azienda solo se espressamente

	dedicato al progetto (fino a un massimo del 30% della somma delle voci di spesa da a) a e)). Nell'ambito del progetto, la somma delle spese c), d) ed e) non può essere inferiore al 25% del totale delle spese ammissibili.
Tipologia della procedura	Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia in qualità di responsabile del procedimento entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente Deliberazione. L'assegnazione del contributo avverrà con procedura valutativa a graduatoria.
Istruttoria e valutazione	La trasmissione delle istanze potrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello http://servizionline.lom.camcom.it. Il procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale e una fase di valutazione tecnica. L'istruttoria formale verrà effettuata da Unioncamere Lombardia e dalle Camere di Commercio lombarde. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti: - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda; - completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione; - sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione. Le domande formalmente ammissibili saranno sottoposte all'istruttoria tecnica, che sarà effettuata da un apposito Nucleo di valutazione (da nominare secondo quanto indicato dal Bando di successiva emanazione) sulla base dei seguenti criteri di valutazione (declinati nel bando da 0-100): - coerenza e qualità della proposta rispetto agli obiettivi; - qualificazione e professionalità del team di progetto; - qualità delle metodologie e degli strumenti adottati per la realizzazione del progetto; - innovazione del progetto; - efficacia della soluzione proposta come risposta alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

	- eco-sostenibilità della soluzione proposta; - cantierabilità del progetto; - congruità dei costi; - completezza e chiarezza della domanda. Solo ai progetti che superano la soglia minima di 65 punti su 100 saranno applicate le seguenti premialità che valgono ulteriori 15 punti: - possesso del rating di legalità; - collaborazione con Digital Innovation Hub (DIH) o EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Industria 4.0; - la collaborazione da attivare con "Digital Innovation Hub" riconosciuti nel catalogo europeo dei Digital Innovation Hub – http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool; - la presenza di almeno una lettera di sostegno da parte di potenziali beneficiari dei servizi/prodotti proposti. Il procedimento di approvazione delle domande di contributo si concluderà entro 60 giorni dal giorno successivo alla data di scadenza del bando (fatto salvo quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo in materia di sospensione dei termini per richiesta di integrazioni) con l'approvazione della graduatoria, mediante apposito provvedimento del Responsabile del procedimento.
Soggetto Gestore	Il soggetto attuatore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a: - agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia; - effettuare l'attività istruttoria del quadro temporaneo di aiuti e garantire l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.; - effettuare, nel caso di concessioni successive al termine di validità del Quadro Temporaneo o per gli eventuali aiuti concessi d'ufficio in regime de minimis, l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M.

	31/05/2017, n. 115; - realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; - assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente. Regione Lombardia trasferirà a Unioncamere Lombardia le risorse regionali in due o più tranches, ossia il 30% a febbraio 2022, un ulteriore 20% sulla base di aggiuntive necessità di cassa e il saldo decorso il termine per la presentazione delle rendicontazioni da parte dei beneficiari, al fine di quantificare il necessario trasferimento di risorse. Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere: - una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione, con l'elenco delle eventuali somme erogate; - una seconda relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando, entro 10 giorni dal termine per la presentazione delle rendicontazioni da parte dei beneficiari, anche al fine di quantificare il necessario trasferimento di risorse regionali; - una relazione finale, entro il 30 ottobre 2022, sullo stato conclusivo delle attività, contenente le somme effettivamente erogate in esito alla verifica delle rendicontazioni presentate dai beneficiari.
Modalità di erogazione dell'agevolazione	Il contributo è erogato ai beneficiari dalla Camera di Commercio competente territorialmente a seguito della verifica della rendicontazione delle spese sostenute, alla quale Unioncamere Lombardia trasferirà le relative risorse entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute.